

(N. 27)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale

(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

NELLA SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1948

Proroga del termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste

ONOREVOLI SENATORI. — La soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste portò con sè, come logica conseguenza, la messa in liquidazione dei patrimoni. Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, nel mentre provvede a sciogliere le varie confederazioni e organizzazioni dipendenti e a licenziare il personale (articoli 1 e 3) dispose dettagliatamente per la liquidazione

dei beni. Furono allora regolati la nomina dei liquidatori e l'esercizio delle funzioni relative, le singole operazioni di liquidazione, le forme di liquidazioni (generale e parziale), i controlli amministrativi, la destinazione dell'attivo, ecc.

Successivamente con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, furono emanate delle norme

integrative per avviare rapidamente a definizione le liquidazioni delle cessate organizzazioni sindacali fasciste che, per varie ragioni ancora erano in alto mare.

Tra le altre norme, importanza fondamentale aveva quella dell'articolo 5, la quale:

a) stabiliva che tutte le operazioni di liquidazione dovessero essere chiuse al 30 aprile 1948;

b) provvedeva che, se entro tale data le operazioni di liquidazione non erano ultimate, esse venivano demandate ad un Ufficio stralcio, da affidarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ad un funzionario dello Stato di grado elevato.

Con decreto legislativo del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 876, il termine di cui alla lettera a) è stato portato al 31 luglio 1948.

Senonchè, dalle relazioni ricevute in questi giorni da parte degli Uffici di liquidazione risulta che alla data del 31 luglio prossimo, delle 17 liquidazioni - nove di Confederazioni ed otto di Federazioni a liquidazione autonoma - nessuna è oggi in grado di prospettare elementi definitivi di valutazione, allo scopo di poter procedere alla liquidazione parziale o totale.

Pertanto si ravvisa ancora una volta l'opportunità di prorogare il termine già fissato

al 31 luglio, ritenendosi che allo stato attuale l'inizio del funzionamento degli uffici stralcio previsti dall'articolo 5 del decreto n. 1611, non potrebbe che arrecare nocimento alle liquidazioni e farebbe sorgere gravi questioni di funzionamento e di responsabilità nella gestione delle liquidazioni stesse.

Tale nuovo termine si ritiene opportuno fissare alla data del 31 dicembre p. v., con la certezza che entro tale periodo la massima parte delle liquidazioni possano provvedere alla chiusura o comunque possano giungere ad un tal punto nell'espletamento del loro compito da permettere il pieno funzionamento del decreto n. 1611, che naturalmente continua ad avere pieno valore.

E ciò a prescindere dal fatto che la emanazione della legge sulle associazioni sindacali permetterà di avere in mano maggiori elementi di valutazione complessiva di quelli che non possano derivare dall'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

Onorevoli Senatori. - La necessità e l'utilità del provvedimento che sottopongo alla vostra approvazione non hanno bisogno di ulteriori illustrazioni, tanto esse risultano evidenti.

Confido perciò che esso possa avere la vostra incondizionata approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle organizzazioni sindacali fasciste, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è prorogato al 31 dicembre 1948.

La proroga ha effetto dal 1° agosto 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.